

provvedimento della competente Autorità, impositivo del divieto, e dalla pubblicizzazione di tale divieto, soprattutto perché nella località in questione era consuetudine che le persone praticassero il nudismo: la consuetudine consentiva ormai di intrattenersi completamente nudi su quella spiaggia, nel rispetto del comune sentire che impone precise condizioni, come quella di evitare di porre in evidenza pose, gesti od atteggiamenti scurrili, plateali od ostentati. Occorre dunque, verificare soprattutto, a fronte delle allegazioni e delle prove fornite dall'opponente, se la condotta attribuita alla stessa sia rimproverabile anche sotto l'aspetto psicologico.

In tema, pare al decidente che nessun elemento certo sia emerso in ordine alla sussistenza della colpa o del dolo dell'odierna parte ricorrente.

Dall'istruttoria esperita, in effetti, non solo è mancata prova certa o sufficientemente valorizzabile in ordine al fatto che la ricorrente fosse a conoscenza del divieto imposto con l'ordinanza sindacale.

Nella condotta dell'opponente, dunque, non è ravvisabile la struttura dell'illecito amministrativo.

Sussiste certamente il fatto antigiuridico, ma o da escludere l'elemento della consapevolezza richiesto dall'art. 3 della legge 689/1981, anche perché da anni il nudismo era tollerato in detta spiaggia. Solo se il divieto fosse stato segnalato da avvisi apposti su cartelli in zona, l'errore scusabile non sarebbe stato possibile. Essendovi quindi ignoranza incolpevole, sussiste la buona fede della che, scesa sulla spiaggia, si denudava, avendo notato che pressoché tutti i presenti prendevano il sole nudi.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri. Quanto alle spese, in difetto di esplicite istanze, bisogna dichiarare il non luogo a provvedere.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Salò definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro il Comune di Manerba d/G in persona del Sindaco pro-tempore, ogni contraria ed ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento opposto.

Dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Salò 18/3/2008

i

UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE

Salò

Depositato in cancelleria

.7^ oggi -....2..2-APR....2908